COMUNE DI MATHI

Provincia di Torino

* * * *

REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI SCAVI
SU STRADE E AREE COMUNALI

Allegato alla deliberazione
del CC n° 30 del 22/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

F.to IL SINDACO
(Ing. Tommaso TURINETTI)

SOMMARIO

Capo A - Norme generali

Art. 1 Richiesta autorizzazione
Art. 2 Tempo esecuzione lavori
Art. 3 Rilascio autorizzazione
Art. 4 Variazioni al progetto
Art. 5 Sorveglianza lavori
Art. 6 Delimitazione e segnaletica cantiere
Art. 7 Deposito cauzionale
Art. 8 Consegna degli scavi
Art. 9 Tasse tributi

Capo B - Prescrizioni tecniche

Art. 10 Taglio e rimozione rivestimenti
Art. 11 Scavi e reinterri
Art. 12 Ripristino pavimentazione bitumosa
Art. 13 Prescrizioni generali

Capo C - Contabilizzazione e sanzioni

Art. 14 Penalità
Art. 15 Norma di rinvio
Art. 16 Controversie
Art. 17 Entrata in vigore

Capo A – NORME GENERALI

Art. 1 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

Ogni qualvolta si intendano eseguire interventi di scavo su suolo pubblico (sedi stradali, banchine, piazze, aree verdi, etc) l'Ente, la Società, l'Azienda ed il Privato dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale. L'istanza, in duplice copia, dovrà riportare oltre generalità, l'indirizzo del richiedente, la descrizione dei lavori che dovranno essere eseguiti, le ragioni per cui si eseguono, la data di inizio lavori, la durata dei medesimi. Dovrà inoltre essere corredata da:

Disegno a firma di tecnico abilitato– in triplice copia- contenente:

1) planimetria generale e particolare dalla quale si possa individuare l'esatta ubicazione dell'intervento;
2) dimensioni dello scavo (profondità, larghezza, lunghezza);
3) disegno quotato di eventuali manufatti;
4) tracciato delle tubazioni nuove ed esistenti;
5) riferimenti a fili fissi, edifici, marciapiedi, etc, ;
6) aree di cantiere.

Individuazione dell'Impresa esecutrice dei lavori, nominativo del tecnico responsabile.

Dichiarazione attestante la preventiva verifica presso gli Enti dell'eventuale presenza di sottoservizi ed in tal caso dichiarazione che il nuovo intervento è corretto e compatibile con la situazione esistente.

Quando i lavori interessino strade su cui transitano mezzi di trasporto pubblico e ne ostacolino e rallentino il regolare percorso, sarà obbligo del richiedente allegare alla richiesta nulla-osta dell'Ente interessato.

La richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 2 - TEMPO ESECUZIONE LAVORI

I lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1), dovranno avere inizio alla data di rilascio dell'autorizzazione e terminati entro la data indicata nell'autorizzazione medesima. E' facoltà dell'Amministrazione concedere per fondati motivi proroghe dei termini di esecuzione dei lavori. Nel solo caso di interventi di emergenza per la riparazione di guasti alle tubazioni, cavi sotto condutture il cui mancato tempestivo intervento possa essere motivo di pericolo per l'incolumità fisica delle persone, o possa essere causa di danno ecologico o danno a cose è consentito alla concessionaria di dare inizio ai lavori di scavo e riparazione, a seguito di semplice comunicazione trasmessa a mezzo fax al competente ufficio Tecnico Comunale. Dovrà al più presto – e nel termine massimo di giorni 5 dalla data in cui si è riscontrata l'emergenza – essere presentata

regolare richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1. La concessionaria è comunque obbligata alle modalità operative di cui al presente regolamento. Si rimanda all'art. 14 la sanzione per la mancata ottemperanza al presente articolo.

Art. 3 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 dovrà essere presentata all'ufficio Tecnico Comunale almeno 20 giorni prima l'inizio dei lavori. L'ufficio Tecnico Comunale verificata la regolarità della richiesta, la rispondenza alle prescrizioni tecniche di cui al capo B, l'espletamento degli obblighi di versamento degli oneri di cui al successivo art. 7 (deposito cauzionale) e di impegno art. 9 (addebito per lavori di finitura), di nulla-osta VV.UU., etc, restituirà nei sette giorni lavorativi successivi all'espletamento del punto precedente una copia della richiesta vidimata a titolo autorizzazione. Nell'ipotesi che i lavori di scavo e ripristino per estensione o per localizzazione comportino necessariamente l'emissione di ordinanza per chiusura o deviazione anche parziale del traffico, i tempi di cui al punto precedente sono raddoppiati (14 gg).

Art. 4 - VARIAZIONI AL PROGETTO

E' facoltà dell'U.T.C. imporre al richiedente l'autorizzazione, di apportare al progetto presentato le variazioni che riterrà più idonee, quali a titolo di esempio tracciati, profondità di posa etc. Eventuali variazioni al progetto autorizzato, richieste dal concessionario dovranno avere preventiva autorizzazione dell'U.T.C.

Art. 5 - SORVEGLIANZA LAVORI

E' facoltà dell'ufficio tecnico comunale controllare in qualsiasi momento e fase dei lavori la corretta esecuzione dei medesimi, impartendo all'impresa esecutrice le indicazioni che riterrà più opportune per migliorare l'esecuzione dei lavori, la segnaletica, la viabilità, la sicurezza, etc. Le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale diventano obbligatorie per l'Impresa, la mancata ottemperanza comporterà l'immediata ordinanza di sospensione lavori oltre alle sanzioni di cui all'art. 14.

La sorveglianza dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale non significa in alcun modo che questo assuma alcuna responsabilità nei confronti di terzi per danno o altro.

Rimanendo l'Impresa esecutrice e il richiedente l'autorizzazione, unici responsabili per qualsiasi evento comportante danni a terzi che si dovessero verificare in conseguenza ai lavori sia durante l'esecuzione che successivamente.

Art. 6 - DELIMITAZIONE E SEGNALETICA CANTIERE

I lavori dovranno essere condotti celermente, con mezzi e uomini in qualità necessaria al fine di intralciare il meno possibile al circolazione stradale e pedonale. Durante la loro esecuzione

dovranno essere posizionati opportuni segnali e ripari della zona stradale interessata agli scavi come previsto da nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
I segnali ed i ripari dovranno essere ben visibili e dovranno essere mantenuti fino alla fine dei lavori.
Tutti i segnali e le protezioni dovranno riportare ben visibile la ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori, dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "Lavori eseguiti per conto di .....", seguito dalla denominazione dell'Ente, Azienda o Società per conto della quale sono eseguiti i lavori.

Art. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia della buona esecuzione delle opere di reinterro del suolo pubblico soggetto all'intervento di scavo, dovrà essere versato alla Tesoreria comunale da parte del richiedente l'autorizzazione, un deposito cauzionale infruttifero.
Per ogni singola autorizzazione verrà richiesto un deposito cauzionale. L'importo stabilito dal responsabile dell'U.T.C. e variabile da un minimo di € 2.000,00 ad un valore correlato alla volumetria dello scavo, superficie del ripristino, tipologia e ubicazione dell'intervento, computato da parte dell'ufficio tecnico comunale.
E' facoltà dell'Amministrazione accettare, da parte di Enti o Società che operino con frequenza sul territorio comunale, polizze fideiussorie a garanzia della corretta esecuzione dei lavori che si intendano eseguire nell'anno.
L'importo della polizza verrà concordato e definito dall'U.T.C..
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all'U.T.C. per il rilascio della relativa autorizzazione.
La somma depositata verrà restituita a lavori ultimati, previo rilascio del certificato di collaudo da parte dell'ufficio Tecnico che accerterà se l'intervento è stato eseguito a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni tecniche del presente regolamento e dopo il pagamento alla Ditta incaricata all'Amministrazione per l'intervento di ripristino.
L'accertamento avverrà non prima di 120 giorni ed entro 12 mesi dall'avvenuta presentazione della comunicazione di fine lavori.

Art. 8 - CONSEGNA DEGLI SCAVI

Il richiedente dovrà eseguire i reinterri nel rispetto delle successive norme tecniche. Nel caso trattasi di opere su sedime asfaltato gli scavi colmati dovranno essere consegnati al Comune per le successive opere di finitura completati con uno strato di binder dello spessore minimo di cm. 10, portato a raso con la pavimentazione circostante.
La consegna dell'opera al Comune dovrà risultare da apposito verbale di collaudo e consegna firmato da un rappresentante del richiedente l'autorizzazione e di un tecnico dell'U.T.C.. Non

saranno effettuati verbali di collaudo e presa in consegna di lavoro nei giorni precedenti una giornata non lavorativa. Per il successivo periodo di 12 mesi il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile sia per danni a terzi che per interventi di ripristino dovuti a cedimenti degli scavi, che saranno ad essi addebitati.

Art. 9 - TASSE TRIBUTI

Per quanto riguarda i tributi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche i rapporti tra Ente ed Impresa saranno regolati dalle norme stabilite dal D lgs 15/11/1993 n 507 e successive modifiche, nonché dai regolamenti assunti in materia dall'ente.

Capo B – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 10 - TAGLIO E RIMOZIONE RIVESTIMENTI

La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario secondo le prescrizioni tecniche impartite dall'ufficio Tecnico Comunale, in particolare:

- Nel caso di pavimentazione bituminosa, il taglio della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino col profilo regolare usando esclusivamente macchine a lama rotante.
- Nel caso di pavimentazione lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, etc.) gli elementi dovranno essere rimossi esclusivamente a mano.

Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, o in luoghi indicati dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, evidenziati con la opportuna segnaletica.

Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del concessionario, presso il magazzino municipale o altre località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del concessionario; gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione ed accatastati in ordine di rimozione, in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

In loco dovranno essere rilasciati i riferimenti sufficienti a ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli).

Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimossi a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura da parte dei concessionari, si provvederà ad emettere verbale di constatazione, di procedere con sanzioni e all'addebito secondo i prezzi vigenti per il Comune o del Prezzario della Regione in vigore.
Nel caso di lavori da effettuarsi su banchine rialzate alberate la parte dello scavo dovrà sempre risultare a distanza non inferiore di mt. 3,00 dalle piante esistenti (filo tronco) e mt. 1,00 dagli arbusti, e in ogni caso dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante medesime.

Art. 11 - SCAVI E REINTERRI

Lo scavo e la successiva colmatura dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del concessionario secondo le prescrizioni tecniche impartite dall' U.T.C. in particolare:
Il materiale di risulta dello scavo non dovrà mai essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato in discarica
Il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal concessionario, dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto; il materiale "naturale" prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65-70 cm. Misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati con l'U.T.C.. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali, che dovrà essere eseguito con macchinari idonei (rulli compattatori o piastre vibranti di adeguata potenza)
Dovrà essere realizzato poi uno strato superficiale di riempimento di circa 10 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitarne lo spargimento sulla carreggiata al passaggio del transito veicolare (calcestruzzo bituminoso o cementizio, etc), questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite dall'U.T.C..
Quando trattasi di pavimentazioni in terra battuta, la colmatura, se eseguita con materiali anidri, dovrà essere eseguita fino a livello leggermente superiore il piano della pavimentazione circostante.
Quando trattasi di pavimentazioni di lastre di pietra il concessionario, effettuata la colmatura come sopra descritto, dovrà ricollocare in sito le lastre stesse, allo stesso livello della pavimentazione circostante.
Quando trattasi di scavi in aree verdi la colmatura dovrà essere effettuata con terreno vegetale seminato o piantumato come da disposizioni dell' U.T.C.
La colmatura degli scavi, anche se completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal concessionario, e ove occorra, tempestivamente ricaricata dal concessionario medesimo, fino alla presa in consegna degli scavi, nei modi previsti al paragrafo per il ripristino definitivo.

Art. 12 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse.

La zona da ripristinare potrà essere estesa, oltre alla parte interessata dallo scavo, a limiti "funzionali" determinate dall' U.T.C. quali ad esempio asse stradale, cordolo, caditoie, etc.

Il ripristino della pavimentazione bituminosa avverrà mediante:

a) l'asportazione di uno strato di materiale di riempimento dello spessore di cm. 10
b) riempimento e stesa di strato di calcestruzzo bituminoso (binder) dello spessore di 6 cm. compreso
c) stesa con vibro finitrice di tappeto in calcestruzzo bituminoso dello spessore di 4 cm. compreso
d) taglio e sigillatura con bitume liquido del perimetro di intervento.

Qualora lo spessore dello strato bituminoso preesistente sia maggiore di 10 cm. verrà ricostituito quello spessore al fine di non indebolire ulteriormente il corpo stradale.

Per particolari condizioni di traffico potrà anche rendersi necessario l'impiego di materiali di più elevata resistenza nella fondazione degli strati di fondazione (es. misto cementato, calcestruzzo cementizio, etc).

In tali evenienze verrà stabilita di volta in volta la stratigrafia dei materiali bituminosi da usare.

Art. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'U.T.C., il concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune stesso, addebitandone le spese ed i maggiori oneri ai concessionari.

In ogni caso il concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare funzionamento.

Nel caso di tubazioni private si dovrà informare la proprietà o l'Amministrazione dello stabile.

Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissioni del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del concessionario-

Qualora la colmatura degli scavi non risultasse regolarmente eseguita, al concessionario verrà addebitata, oltre alle spese che il Comune dovrà effettuare per la regolarizzazione delle colmature suddette, una penalità per inosservanza alle prescrizioni emanate, come previsto dall'art. 14.

Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati.

Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai.
Dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
Nell'attraversamento stradale ed in altri luoghi particolari, oltre ad allontanare immediatamente i materiali di scavo, può essere richiesto che il riempimento venga eseguito con calcestruzzo cementizio R.b.k. 150 kg/cmq, con superficie ruvida, fino alla quota inferiore di cm 10 rispetto al piano di calpestio della pavimentazione manomessa.
Qualora in via eccezionale l'U.T.C. ritenesse necessario effettuare un ripristino provvisorio in attesa di quello definitivo, l'addebito verrà applicato per entrambi i ripristini.
Dal momento della presa in consegna, il Comune potrà provvedere al ripristino definitivo in conglomerato. Resta comunque fatta salva, la responsabilità del concessionario su eventuali cedimenti e conseguenti ricariche per i successivi 60 gg. dalla data di ultimazione del ripristino. In ogni caso decorso il termine sopra indicato e sino a mesi 12 si verificassero cedimenti, chiaramente imputabili alla cattiva esecuzione della fondazione, il concessionario è obbligato al ripristino e nuovamente agli oneri di finitura.
Qualora la manomissione pregiudichi la funzionalità del marciapiede o carreggiata stradale, il Comune potrà addebitare al concessionario tutte le spese per riportare l'intero manufatto nelle migliori di agibilità.
La quota superiore di eventuali solette etc in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dal Comune.
Il Comune si riserva il diritto di addebitare ai concessionari tutti gli oneri derivanti da applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (es. spingi tubo, etc).
Al fine di individuare il proprietario del sottoservizio, nel caso di future manomissioni del suolo, il concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una distanza da questo non inferiore a 50 cm. una opportuna segnalazione con indicato il relativo nome della società o ente.

Capo C – CONTABILIZZAZIONE E SANZIONI

Art 14 - PENALITA'

Ogni inosservanza al nome e prescrizioni di cui sopra darà luogo ad una penalità da € 300,00 a € 1.000,00, a seconda della gravità della violazione ed a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico, senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna su opere o fatti di competenza del concessionario.

Le penalità oltre che applicate all'Ufficio Tecnico potranno essere verbalizzate dal corpo di Polizia Municipale.

Art 15 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto in questo Regolamento le parti faranno riferimento al nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30/4/92, n 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione del presente regolamento saranno demandate al Foro competente per territorio.

Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione dell'iter formativo, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 14 dello statuto.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dalla giunta comunale nella seduta del

..... con atto n. .....;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal ..... al .....

– è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

– è entrato in vigore il giorno .....

Data .....

Il segretario comunale

.....